

CONVENZIONE
PER LA MESSA DISPOSIZIONE DI IMMOBILE POSTO IN PRATO
TRA IL COMUNE DI PRATO
E L'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.)

- Vista la Legge 28 febbraio 1987, n. 56 - “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.” ed in particolare l’Art. 3 - Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate;
- Vista la L.R. 32/2002 - Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro;
- Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Vista la L.R. 28/2018 – Agenzia regionale toscana per l'impiego (A.R.T.I.). Modifiche alla L.R. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro; e in particolare l'art. 27 comma 4 ;
- Vista la “Convenzione per l' avvalimento degli Uffici regionali da parte dell'A.R.T.I., approvata con delibera di Giunta Regionale n. 707 del 25.6.2018;
- Visto il verbale dell'incontro del 19.11.2018 al quale il Comune di Prato era presente;
- Considerato che lo Sportello del C.P.I. di proprietà del Comune di Prato non rientra fra le strutture presenti nell'elenco allegato alla suddetta Convenzione ma è stato inserito tra le sedi destinate a Centro per l’Impiego a seguito dei contatti intercorsi tra Regione Toscana, A.R.T.I. e Comune di Prato per come conclusi con le note 8 marzo 2019, P.G. 44221 del Comune di Prato e 15 marzo 2019, Prot. 34.276/P;
- Visto il decreto n. 11 del 23.1.2019 di ARTI con il quale si approva lo schema di convenzione tra Agenzia regionale per l’impiego e Comuni per la messa a disposizione di immobili per l’esercizio delle funzioni in materia di mercato del lavoro- ex art.3 Legge n.56 del 28 febbraio 1987 e – dà atto che, secondo quanto previsto dalla convenzione per l’avvalimento degli uffici regionali da parte di ARTI di cui alla D.G.R. n.707 del 25.06.2018, il Settore Patrimonio e Logistica di Regione Toscana procederà in nome e per conto dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego alla sottoscrizione delle convenzioni con i Comuni interessati;
- visto l’accordo sulle opere manutentive che saranno eseguite dal Comune di Prato, secondo le modalità concordate e riportate nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente Convenzione;

Premesso quanto sopra;

FRA

COMUNE DI PRATO (cod. fisc. 84006890481) rappresentata dal Dott. Massimo Nutini, nato a Vernio, il 11.10.1053, che interviene in qualità di Dirigente del servizio gabinetto del Sindaco e valorizzazione patrimoniale del Comune di Prato;

E

REGIONE TOSCANA (cod. fisc. 01386030488), **in nome e per conto di Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (A.R.T.I.)**, rappresentata dal Dott. Paolo Pantuliano nominato con decreto del Direttore Generale n.19546 del 10.12.2018, domiciliato per la sua carica presso l'Ente in Firenze, Piazza Duomo, 10, autorizzato ai sensi della L.R. 1/2009 a rappresentare la Regione per il presente atto,

SI CONVIENE

quanto segue:

ART. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Prato, in esecuzione di quanto disposto dalla Legge n. 56/1987 richiamata in premessa, mette a disposizione di ARTI, rappresentata da Regione Toscana, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge in materia di mercato del lavoro, l'immobile posto in Prato, Via Pistoiese 558, catastalmente identificato al C.F. del Comune di Prato al fg. 34 part. 646, di mq. 798 oltre cortile di mq 834.

Art. 2 - Scopo della convenzione

I locali di cui al precedente ART. 1 devono essere utilizzati ad uso uffici esclusivamente per la gestione da parte di A.R.T.I. della rete regionale dei centri per l'impiego e delle attività relative ai servizi erogati per il mercato del lavoro, e non potranno essere utilizzati per altro scopo.

Art. 3 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni 7 (sette) decorrenti dal 6 Maggio 2019 e con scadenza il 31.12.2025. Allo scadere dei sette anni la convenzione sarà rinnovata per ulteriori 7 (sette) anni, e quindi dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2032, in caso di perdurante esercizio delle funzioni relative al mercato del lavoro da parte della Regione, e così anche alle scadenze successive.

Durante la vigenza della convenzione il Comune potrà dare disdetta ad ARTI con 6 (sei) mesi di preavviso, a condizione che concordi con ARTI la messa a disposizione di altro immobile ritenuto idoneo, come previsto dalla normativa vigente, ed in modo che sia garantita la continuità dei servizi.

Durante la vigenza della convenzione ARTI potrà recedere dalla stessa, con un preavviso di 12 (dodici) mesi.

In caso di cessazione della competenza regionale in materia di mercato del lavoro ARTI dovrà riconsegnare l'immobile/la porzione di immobile, libero da persone e cose, al Comune entro 3 (tre) mesi dall'efficacia del trasferimento della funzione.

In caso di modifica della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 , a seguito della quale il Comune non fosse più tenuto a fornire i locali necessari per le funzioni del mercato del lavoro, ARTI dovrà riconsegnare l'immobile/la porzione di immobile, libero da persone e cose, al Comune entro 12 (dodici) mesi dall'efficacia del trasferimento della funzione.

Art. 4 - Modalità di consegna e riconsegna degli immobili

I beni sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano e gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni salvo il normale deperimento d'uso. Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare i beni in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 5 - Responsabilità di A.R.T.I.

Per tutta la durata della convenzione A.R.T.I. sarà considerata a termini di legge custode e responsabile delle proprietà comunali ad esso affidate.

Art. 6 - Accertamenti e verifiche

Il personale del Comune all'uopo autorizzato può accedere alla struttura data in convenzione, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo competenza. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno necessari: tale decisione dovrà essere formalizzata con apposito verbale in contraddittorio.

Art. 7 - Utilizzo della struttura

La struttura immobiliare, come sopra individuata, viene messa a disposizione dall'Amministrazione comunale gratuitamente.

Art. 8 - Divieto di utilizzo per altre finalità

E' vietato al concessionario l'utilizzo della struttura per usi diversi da quelli di cui all'art.1.

Art. 9 - Obblighi di A.R.T.I.

A.R.T.I. si obbliga:

- a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;
- b) a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse

derivare da danni a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura o in relazione alle stesse, la cui responsabilità non sia risalente esclusivamente all'amministrazione comunale. A.R.T.I. non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, senza formale autorizzazione del Comune.

Non potranno altresì essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dei locali, senza specifica autorizzazione del Comune, tranne il caso di interventi in somma urgenza per eliminare situazioni di pericolo per le persone e le cose.

Art. 10 - Oneri a carico di A.R.T.I.

Le spese di funzionamento e di gestione della sede sono a carico di A.R.T.I.. Le spese di manutenzione ordinaria e le spese di manutenzione straordinaria sono a carico di A.R.T.I.. Al termine della convenzione tutti gli interventi eseguiti sull'immobile, purché regolarmente autorizzati dal Comune proprietario, si intendono acquisiti all'immobile stesso, senza diritto a compenso o rimborso.

Fatto salvo quanto ordinariamente previsto dal presente articolo, il Comune di Prato eseguirà *una tantum* le opere manutentive elencate nell'allegato parte integrante della presente Convenzione, secondo le modalità ed i termini nello stesso allegato definiti.

Art. 11 - Revoca convenzione

La messa a disposizione dei beni di cui alla presente convenzione potrà essere revocata dall'amministrazione comunale in caso di loro utilizzo per usi diversi da quelli riconducibili al mercato del lavoro.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di leggi vigenti, agli usi e alle consuetudini.

Art. 13 - Oneri ed effetti fiscali

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le eventuali spese di registrazione, sono a carico di A.R.T.I..

Letto approvato e sottoscritto il 6 maggio 2019

Comune di Prato
(Servizio Patrimonio)

Regione Toscana
(in nome e per conto di A.R.T.I.)

Firma digitale Massimo Nutini

Firma digitale Paolo Pantuliano

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PRATO E REGIONE TOSCANA

(in nome e per conto di Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego A.R.T.I.)

PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN IMMOBILE

POSTO IN PRATO – VIA PISTOIESE N. 558

Accordo sulle opere di manutenzione che saranno eseguite dal Comune di Prato

L'Amministrazione Comunale effettuerà le seguenti opere:

- Rimozioni, smaltimenti, facchinaggio (importo stimato)	Euro 20.000,00
- Rinnovo servizi igienici - 6 wc su 12 - (importo stimato)	Euro 25.000,00
- Interventi accessori di verifica e sistem. impianto idrico (importo stimato)	Euro 5.000,00
- Impianto elettrico e dati – postazioni - (importo stimato)	Euro 51.000,00
- Casette e cavedi in cartongesso per distribuzioni verticali (importo stimato)	Euro 3.000,00
- Realizzazione controsoffitto in fibra in moduli 60x60 (importo stimato)	Euro 25.000,00
- Opere da imbianchino – interni - (importo stimato)	Euro 12.000,00
- Oneri per la sicurezza (importo stimato)	Euro 8.000,00
- spese tecniche incarichi esterni (importo stimato)	Euro 41.000,00
- Imprevisti e arrotondamenti (importo stimato)	Euro 12.418,00
- incentivo funzioni tecniche -supporto al RUP etc- (importo stimato)	Euro 2.682,00
- IVA al 10% opere di ristrutturazione/risanamento (importo stimato)	Euro 14.900,00
TOTALE STIMATO	Euro 220.000,00

A.R.T.I., sulle opere sopraelencate, erogherà al Comune di Prato un contributo di euro 105.000,00 nel modo seguente:


- euro 35.000,00 a seguito della consegna del cantiere all'impresa, previa trasmissione del "Verbale di Consegna";
- euro 60.000,00 sulla base della trasmissione dei S.A.L.;
- euro 10.000,00 a saldo, a seguito dell'avvenuto collaudo dei lavori realizzati.

Le parti si danno reciprocamente atto che A.R.T.I. entrerà nell'immobile solo dopo il collaudo dei lavori sopra elencati.

Letto approvato e sottoscritto il 6 maggio 2019

Comune di Prato

(Servizio Edilizia Pubblica)



Regione Toscana

(in nome e per conto di A.R.T.I.)

Firma digitale Paolo Pantuliano